

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA ASL N. 5 ORISTANO

SCHEMA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE TRA L'ASL N.5 DI ORISTANO E L'INFERMIERE PROFESSIONALE SIGNOR ORRÙ MASSIMILIANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INFERMIERISTICA IN FAVORE DEI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NELL'ISTITUTO PENITENZIARIO DI ORISTANO

Reg. n° _____ del _____

L'anno duemiladodici addì _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'ASL n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n° _____ del _____ / _____ /2012,

TRA

- il **Dott. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

il **Signor Massimiliano Orrù**, nato a Mogoro il 09.08.1967 e residente in Cabras, via Bologna n.10 C.F.RROMSM67M09F272Z

PREMESSO

che la Regione Sardegna con deliberazione di Giunta n.17/12 del 24.04.2012, avente ad oggetto "Decreto Legislativo n.140 del 18 luglio 2011- Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di Sanità penitenziaria - Linee guida per l'organizzazione del servizio ed il trasferimento dei

rapporti di lavoro", ha approvato gli indirizzi per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta nelle strutture ubicate nel territorio regionale e in particolare le modalità per il trasferimento dei rapporti di lavoro del personale dal Ministero della Giustizia alle Aziende Sanitarie Locali;

-che con Deliberazione del Direttore Generale n.512 del 18/06/2012, avente ad oggetto "Disposizioni transitorie per il trasferimento delle competenze professionali in materia di sanità penitenziaria, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al "Servizio Sanitario Nazionale", questa ASL stabiliva di assicurare la continuità assistenziale in carcere, in via temporanea e transitoria fino al 31.12.2012, nelle more della compiuta definizione del sistema di reclutamento del personale necessario, secondo quanto previsto dalle linee guida approvate con la DGR 17/12 del 24.04.2012, attraverso la conferma, rimodulazione o attivazione di contratti libero professionali con il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in carcere;

-che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità con nota prot. n°0021968 del 3/9/2012 ha precisato che, qualora alla data del 04.09.2012 le Aziende Sanitarie non abbiano concluso le procedure previste nelle Linee Guida di cui alla DGR 17/12 per il reclutamento del personale necessario ad assicurare le prestazioni sanitarie in carcere al fine di garantire l'assistenza sanitaria, a favore della popolazione detenuta, le aziende potranno procedere alla copertura del Servizio, anche per quanto riguarda l'attività infermi-

ristica, attraverso il proprio personale dipendente utilizzando gli strumenti consentiti dai rispettivi CCNL del comparto sanità ovvero, potranno ricorrere all'instaurazione di rapporti di natura libero professionale con soggetti che abbiano già svolto attività presso gli istituti ubicati nel proprio territorio di competenza -che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi del punto precedente non potranno avere una durata superiore ai 60 giorni; -che questa ASL intende instaurare rapporti libero professionale con i sanitari che abbiano già svolto attività presso la Casa Circondariale di Oristano; -che il Signor Massimiliano Orrù aveva in essere con l'Amministrazione Penitenziaria nel corso dell'anno 2012 un accordo libero professionale per le prestazioni di assistenza sanitaria infermieristica.

Tutto quanto premesso tra l'ASL N.5 di Oristano ed la signor Massimiliano Orrù

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Signor Massimiliano Orrù, infermiere professionale assume l'impegno di assicurare l'assistenza infermieristica, con rapporto di lavoro libero professionale, in favore dei detenuti ed internati ristretti nell'istituto penitenziario di Oristano per un numero minimo di 60 ore medie mensili ed un massimo di 180 ore mensili, modificabili. L'articolazione del debito orario verrà stabilita dal Direttore del Servizio Professioni Sanitarie o suo Delegato, sentito

il Responsabile dell'Area Sanitaria dell'Istituto e sulla base dei bisogni assistenziali della popolazione carceraria.

Art.2

Per gli scopi di cui all'art.1 il professionista signor Massimiliano Orrù si impegna ad:

- a) attenersi alle disposizioni che il Direttore dell'Istituto emana al fine di garantire l'assistenza infermieristica in condizioni di sicurezza e di massima efficacia;
- b) attenersi per le attività diagnostiche terapeutiche, alle prescrizioni impartite dal personale medico;
- c) svolgere la propria attività nei giorni e nell'orario stabilito dal Direttore del Servizio Professioni Sanitarie o suo Delegato, tenuto conto delle indicazioni del Responsabile dell'Area Medica dell'Istituto e delle Direttive impartite dal Direttore dell'Istituto, in considerazione delle esigenze organizzative e di sicurezza della vita ordinaria dell'Istituto stesso;
- d) rendersi disponibile ad effettuare le prestazioni pertinenti la qualifica anche all'esterno dell'istituto penitenziario, qualora venga richiesto dalla Direzione, sentito il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie o suo Delegato;
- e) per le prestazioni di cui al punto d) spetta agli infermieri, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso commisurato ad una giornata di lavoro, quantificabile in sei ore, per ogni giorno di allontanamento dalla sede di servizio. Nel caso di assistenza ai detenuti durante la traduzione la retribuzione è commisurata alle

effettive ore di assistenza prestata, fatto salvo il minimo di sei.

f) L'assicurazione relativa al servizio svolto all'esterno dell'istituto penitenziario, di cui al suddetto punto d) sarà compresa nella polizza assicurativa contratta dal professionista con una compagnia assicuratrice, fermo restando che i rischi relativi ad eventuali incidenti di percorso sono garantiti dall'assicurazione dei mezzi di locomozione.

Art.3

IL professionista è responsabile delle seguenti principali funzioni: assistenza infermieristica generale, preventiva, curativa, riabilitativa, di natura tecnica, relazionale -educativa e assistenziale in favore dei malati e disabili di tutte le età.

Rientrano tra i compiti dell'infermiere:

- a) la partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- b) l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e la formulazione dei relativi obiettivi;
- c) la pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico secondo i principi, le norme e le regole di rapporto previste dal codice deontologico,
- d) la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche;
- e) agire, nell'ambito dell'attività, sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, penitenziari e sociali;

f) prestare la propria opera professionale nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento d'esecuzione nonché delle disposizioni generali e particolari emanate dall'Amministrazione penitenziaria concernenti i compiti dell'Area Sanitaria dell'Istituto Penitenziario.

Art.4

Al Signor Massimiliano Orrù spetta per le sue prestazioni un compenso orario di euro 17,24 lordi , con esclusione di ogni trattamento previdenziale e assicurativo . Tale compenso verrà corrisposto mensilmente dall'ASL N.5 di Oristano su presentazione di fattura contenente l'indicazione della somma dovuta e delle ore di servizio effettivamente prestate, sottoscritto dall'infermiere e ratificato, previa apposita verifica dalla Direzione dell'Istituto e dal Direttore del Servizio Professioni Sanitarie o suo Delegato . Il pagamento dei compensi avrà cadenza mensile, di norma, entro i 30 giorni successivi al mese nel quale l'attività sanitaria è stata espletata.

Art.5

L'infermiere ha diritto a un giorno di astensione settimanale dai turni e di un riposo per ogni festività infrasettimanale civilmente riconosciuta ovvero di un giorno di astensione dal lavoro entro le quattro settimane successive alla festività infrasettimanale.

ART.6

Il monte ore individuale è stabilito in un minimo di 60 ore mensili e dovrà essere svolto interamente presso l'Istituto penitenziario.

rio di Oristano. Per comprovate esigenze di servizio il monte ore individuale può essere elevato secondo le necessità dell'Istituto e previa autorizzazione del Direttore del Servizio Professioni Sanitarie o suo Delegato

ART.7

La presente convenzione decorre, a tutti gli effetti di legge, dal 05.09.2012 e scade il 4.11.2012 per giorni sessanta.

ART.8

Nel caso di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Istituto, sentito il parere del Direttore del Servizio Professioni Sanitarie o suo Delegato richiama l'infermiere allo scrupoloso rispetto dei propri compiti. Il rapporto può essere risolto da ciascuna delle parti in applicazione dell'art.1453 e seguenti del codice civile. Il direttore dell'Istituto, ove ritenga che i fatti contestati al professionista abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della presente convenzione, sentito il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie o suo Delegato, trasmette gli atti alla Direzione Sanitaria Aziendale dell'ASL. I motivi della revoca della convenzione, corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere, ai sensi della legge 241/'90 e succ. mod. ed integrazioni, debbono essere notificati all'infermiere. Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte alla Direzione dell'Istituto e contestualmente alla Direzione Sanitaria Aziendale dell'ASL. Il provvedimento di revoca dell'accordo deve essere motivato e notifi-

cato all'interessato. Tale provvedimento è impugnabile al Direttore Generale dell'ASL. Il rapporto convenzionale si estingue nei seguenti casi:

- 1) soppressione dell'Istituto Penitenziario;
- 2) cancellazione, radiazione e sospensione dell'infermiere dall'Albo Professionale superiore ai 120 giorni;
- 3) condanna passata in giudicato per reati non colposi puniti con la reclusione.

ART.9

Le spese per la stipula della presente convenzione sono a carico del professionista che agli effetti della registrazione del presente atto potrà avvalersi del disposto art.40 del D.P.R. 26.4.1986,N.131. Il presente atto, scritto su n. 8 pagine bollate nei modi di legge, previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale dell'ASL

Dr. Mariano Meloni

L'Infermiere

Signor Massimiliano Orrù
